



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 28/05/2012

OGGETTO :

MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **maggio ventotto duemiladodici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 18/06/2012, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFF AELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEP PE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIER I	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORI O	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCU ZZI	CONSIGLIERE	X	
GAROFALO MARTIN O FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEP PE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO A NTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	

Totale 17 55

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.PAOLO LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscitane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In ordine all'argomento in oggetto il Sindaco rassegna ampia e dettagliata relazione sulla riforma in atto per il riordino degli Uffici del Giudice di Pace e sulle importanti e tempestive iniziative intraprese per sollecitare gli altri comuni del mandamento, per scongiurare la chiusura dell'Ufficio avente sede in Soveria Mannelli, mediante una formale richiesta integralmente ripresa nelle premesse alla presente deliberazione.

Al termine della relazione introduttiva, interviene il Capogruppo Gabriele, per dichiarare che la proposta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace trova concorde il Gruppo di Minoranza, poiché anche in questo caso si tratta di un taglio che incide pesantemente sui territori montani, ed è pertanto opportuno che il Sindaco sia intervenuto sugli altri Comuni per sollecitarli all'adozione di iniziative di mantenimento. Conclude osservando che, nel caso dell'Ufficio del Giudice di Pace, l'Amministrazione si è dimostrata disponibile ad accollarsi le spese di funzionamento, mentre quando la Prefettura aveva proposto una riduzione del 10% del canone di locazione della Caserma dei Carabinieri la risposta era stata negativa, mentre l'accoglimento di quella proposta avrebbe dimostrato l'attenzione dell'Amministrazione per il mantenimento della Compagnia dei Carabinieri. Preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene il Capogruppo di Maggioranza Chiodo, il quale ritiene che l'intervento dell'Amministrazione a difesa dell'Ufficio del Giudice di pace sia stato non solo tempestivo, ma abbia addirittura precorso i tempi, a dimostrazione di una capacità di risposta immediata, efficace e puntuale. Oggi, con la situazione di crisi generale e la politica di "spending review" che impone tagli dovunque, anche il Tribunale di Lamezia Terme diventa a rischio, nonostante la città di Lamezia sia un punto di centrale di snodo della criminalità organizzata, ma occorre difendere questi importanti presidi di legalità. Per quanto attiene il mancato accordo della riduzione del 10% sul canone di locazione della Caserma dei Carabinieri, rammentato dal Capogruppo Gabriele, puntualizza che l'attuale Amministrazione si è trovata semplicemente a dover rispondere ad un sollecito che ha fatto seguito ad una prima richiesta inoltrata alla precedente Amministrazione, la quale ha ritenuto di non dover rispondere. Se la precedente Amministrazione avesse voluto praticare la riduzione del 10%, avrebbe potuto farlo tempestivamente, ma ha evitato di riscontrare la richiesta della Prefettura. L'attuale Amministrazione ha dovuto sopperire alle richiamate omissioni, ed approfondito il profilo giuridico della questione, ha ritenuto di doverla respingere, valutando, tra le altre cose, che il risparmio del 10% da parte dello stato avrebbe trasferito automaticamente quella spesa sul Bilancio Comunale, quindi ad un'altra amministrazione pubblica. Auspica infine il voto unanime del Consiglio sulla proposta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Interviene quindi il Sindaco che ritiene necessario sul punto un formale chiarimento, trattandosi di argomento sul quale non sarebbe tollerabile alcun equivoco e/o strumentalizzazione da parte di chicchessia. Pertanto, oltre a richiamare l'omesso riscontro alla Prefettura da parte della precedente Amministrazione, che avrebbe potuto accordare la richiesta prefettizia, richiama ulteriormente la non trascurabile circostanza che il Comune si è accollato un importante mutuo, per garantire i lavori di ampliamento della Caserma, con un controvalore molto più importante rispetto alla decurtazione del canone locatizio nella misura del 10%. Rispetto alla possibilità giuridica di ossequiare positivamente la richiesta della Prefettura, l'approfondimento della questione, oltre che dal punto di vista della sostenibilità finanziaria per le depresse casse comunali, è stata affrontata in diritto con una ben motivata delibera di Giunta del 23/07/2011, la nr. 58, disponibile per i cittadini sul sito del Comune (atti.soveria.it). Di tale delibera viene data quindi lettura nelle sue parti salienti.

In particolare il Sindaco richiama l'articolo unico, comma 478, della L.266/2005 (legge finanziaria 2006) il quale dispone: *"A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per coprire esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione a far*

data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose”.

Da ciò emerge come la norma richiamata dalla stessa Prefettura non si applichi ai contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato con le altre Amministrazioni, come è infatti nel nostro caso, ma solo ai contratti di locazione tra Amministrazioni dello Stato e “proprietari privati”.

E questo è abbastanza ovvio perché la finalità di contenimento della spesa pubblica delle Amministrazioni statali, è strettamente correlata a quella, altrettanto importante, espressa dagli Enti Locali Territoriali. Un ente esponenziale degli interessi di una collettività, come appunto il Comune di Soveria Mannelli, per la realizzazione dei quali necessita di entrate, non può rinunciare alle stesse, non essendo equiparabile ai “proprietari privati”, i quali, al contrario, possono liberamente disporre delle proprie finanze.

In difetto si potrebbe configurare addirittura una ipotesi di danno erariale, nonostante l’alta finalità istituzionale che indirettamente è connessa alla attuale destinazione locativa dell’immobile in questione, che viene però salvaguardata attraverso l’accollo dei lavori di ampliamento ed efficientamento della struttura da parte del Comune.

Al termine dell’intervento del Sindaco si apre un dibattito al quale intervengono molti Consiglieri, il cui argomento esula dal presente atto e che pertanto non viene riportato.

Ultimati gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata e fatta propria l’ampia e dettagliata relazione del Sindaco, ripresa integralmente nella premessa alla presente delibera;

Udito il dibattito ad essa seguito;

PREMESSO che è in atto una riforma per il riordino degli Uffici Giudiziari, che, tra gli obiettivi specifici ha quello della riduzione degli uffici dei Giudice di Pace;

CHE il Governo ha emanato il Decreto Legge n°138/2011 (cd. manovra bis), convertito nella legge 14 settembre 2011 n°148;

CHE il Consiglio dei Ministri n. 7 in data 16 dicembre 2011 ha emanato lo *Schema di Decreto Legislativo recante “Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace in attuazione dell’art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n°148”*, il primo dei Decreti Legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie, che sarà trasmesso alle Camere per i relativi pareri;

CHE, il comma 2 lettera b) dell’art. 1 della [L.n. 148/2011](#), indica i “*principi e criteri direttivi*” cui saranno conformati i decreti legislativi di riordino della geografia giudiziaria. Secondo la norma, occorre “*ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane*”;

CHE i criteri sembrano finalizzati a consentire al legislatore delegato la valutazione dell’incremento di efficienza voluto dal comma 2 dell’art. 1, [L.n. 148/2011](#), posto che nella realtà non esiste un sistema di calcolo dell’efficienza preesistente alla legge delega. Tutti i criteri indicati

sono infatti elementi fattuali già esistenti (territorio, abitanti, ecc.) cui è affidata la valutazione dell'incremento di efficienza, in un'operazione di bilanciamento che, peraltro, non tiene minimamente conto della *performance* del servizio giustizia secondo gli utenti e dell'impatto economico derivante ai territori dalla chiusura degli uffici giudiziari;

CHE, secondo il disegno del Governo, reso noto dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo sul riordino degli uffici del giudice di pace, vi sono due criteri per la soppressione e l'accorpamento: la "*domanda di giustizia*" e il "*bacino territoriale di utenza*". Il disegno governativo di riordino richiede due elementi per la sopravvivenza dell'ufficio del giudice di pace: il c.d. valore soglia, ossia "*il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante in un anno nel corso dell'anno solare, rapportato poi al carico di lavoro pro-capite dei singoli uffici. Tali valori costituiscono una misura della 'domanda di giustizia' rivolta all'Amministrazione*";

CHE, pertanto laddove il valore soglia di un ufficio risulti inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace (stimata dal Governo in 568 procedimenti annui), l'ufficio sarebbe destinato alla soppressione mediante accorpamento. Seguendo poi il criterio del bacino di utenza, sempre secondo il Governo, il parametro di riferimento ai fini della valutazione sull'opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, sarebbe dato da una popolazione di almeno 100 mila abitanti. Sulla base di tali criteri, il Governo ha quindi stilato un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100 mila unità. Uffici tutti destinati all'accorpamento;

CHE, per l'effetto di quanto sopra, l'art. 1 del predetto schema di Decreto Legislativo, prevedendo la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di cui alla tabella A allegata allo stesso Decreto, include anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, destinato dunque alla soppressione;

CHE occorre responsabilmente porsi la questione in termini più complessivi e generali, valutando e tenendo nella giusta considerazione anche tutti gli aspetti collegati all'impatto derivante ai territori dalla chiusura degli uffici giudiziari distaccati, in termini economici, sociali, culturali, e amministrativi, posto che l'obiettivo del risparmio della spesa pubblica non può essere perseguito in maniera stringente ed eccessivamente penalizzante per interi comprensori che nell'arco di almeno un quarantennio hanno prodotto e raggiunto elevati standard di crescita economica e sociale, ma che per essere tipizzati come aree disagiate interne, si sostengono sulla base di delicati equilibri strutturali, irrimediabilmente compromessi da simili iniziative legislative;

CHE il disegno governativo introduce un sistema per garantire "*su richiesta*" la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace;

RILEVATO infatti, che il predetto schema prevede - all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2 - che con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio Giudiziario ed i Comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate;

CHE al successivo art. 3, comma 2, è previsto che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della tabella - termine da intendersi come perentorio - gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;

CHE il comma 3 dell'articolo di cui sopra prevede inoltre che, entro il termine di 12 mesi, successivi ai 60 giorni dalla pubblicazione, il Ministro della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti, può apportare con proprio decreto le conseguenti modifiche alla tabella;

CHE, qualora l'Ente o gli Enti locali consorziati non rispettino gli impegni presi relativi al personale amministrativo e alle spese, per un periodo superiore a un anno, il relativo ufficio del Giudice di Pace verrà conseguentemente e definitivamente soppresso;

CHE, nel caso di mantenimento dell'Ufficio, rimarrebbe a carico dell'Amministrazione Giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del relativo personale amministrativo;

CONSIDERATO che la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, città ubicata in una posizione strategica nella geografia del Comprensorio del Reventino, creerebbe gravissimi disagi ai cittadini e un *vulnus* insanabile all'amministrazione della giustizia coinvolgendo, in tali disagi, anche tutti gli altri Comuni del Mandamento (Serrastretta, Carlopoli, Motta Santa Lucia, Cicala, Decollatura);

CHE, inoltre, la sede dove è ospitato l'Ufficio del Giudice di Pace è di proprietà comunale;

CHE, pur trattandosi dell'assunzione di un impegno finanziario considerevole, l'eventuale spesa per il personale amministrativo e per il mantenimento e la gestione dell'Ufficio, secondo le indicazioni codificate nella citata norma, dovrebbe essere ripartita tra i sei Comuni del Mandamento, interessati al presidio giudiziario;

ATTESA l'importanza che riveste per il nostro comprensorio l'Ufficio Giudiziario di Soveria Mannelli, la cui chiusura comporterebbe enormi disagi per la congestione degli Uffici Giudiziari lametini ed il conseguente ulteriore rallentamento di tutti i procedimenti giudiziari (la giustizia italiana ha tempi che necessiterebbero di essere snelliti e tale proposta di assunzione di responsabilità, diretta a garantire il mantenimento di un Ufficio Giudiziario distaccato sul territorio, pone anche tale -non secondaria- questione);

RILEVATO, altresì, l'aggravio dei costi per l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini del Mandamento, nonché la difficoltà anche del semplice raggiungimento dell'Ufficio Giudiziario competente più vicino, in considerazione della peculiarità orografica del territorio, della rete viaria insufficiente ed in cattive condizioni e della scarsa presenza di collegamenti adeguati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 6 del 25 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si delegava il Sindaco affinché si determinasse – di concerto con i Sindaci degli altri Comuni rientranti nel Mandamento giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli - per fare in modo che la storica sede giudiziaria di Soveria Mannelli, negli anni già Pretura e poi Giudice di Pace, ricadente nel comprensorio del Reventino, venga mantenuta, valutando la fattibilità di una forma associativa dei Comuni, compatibile con l'impianto legislativo, i quali, sostenendo una spesa pro quota, sollecitando anche l'intervento della Provincia di Catanzaro e della Regione Calabria, potrebbero salvare l'Ufficio del Giudice di Pace di che trattasi con i conseguenti vantaggi del caso;

RICHIAMATA la conseguente nota prot. n. 945 del 17.02.2012 con la quale il Sindaco del Comune di Soveria Mannelli si è attivato nei confronti dei Sindaci dei Comuni del Mandamento (Decollatura, Carlopoli, Cicala, Motta Santa Lucia e Serrastretta) per concordare una comune strategia;

RITENUTO di esprimere il dissenso anche dell'organo consiliare dalla proposta di soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, ancor di più alla luce della paventata soppressione del Tribunale di Lamezia Terme sulla scorta dei criteri di cui alla Legge n. 148/2011;

DATO ATTO che la presente, per la sua natura di atto politico, non richiede l'apposizione di alcun parere ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **Di esprimere** il dissenso dell'organo consiliare dalla proposta di soppressione, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 1 della [L.n. 148/2011](#), dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, presidio di giustizia indispensabile per un intero comprensorio, ancor di più a fronte della paventata soppressione del Tribunale di Lamezia Terme in applicazione dei criteri di cui alla legge 14/09/2011 n.148, condividendo appieno le motivazioni addotte dal Sindaco di Soveria Mannelli nella nota prot. n. 945/2012, qui integralmente richiamata, indirizzata ai Sindaci dei Comuni del Mandamento per la predisposizione di una comune strategia volta al mantenimento;
- **Di ritenere** di primaria importanza per la città ed il suo comprensorio il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace anche da un punto di vista di impegno finanziario, in quanto esso rappresenta un servizio di grande utilità e ricaduta per tutti i cittadini e gli abitanti del comprensorio.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **28/05/2012**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 08/06/2012 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. CERRA RAFFAELLO

Il Segretario Comunale
DOTT.PAOLO LO MORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2012 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **18/06/2012**

Il Segretario Comunale
DOTT.PAOLO LO MORO